

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 212/A del 21 marzo 2025;
- ravvisata la necessità di integrare i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 PER SOCIETÀ DI SERIE A, B E C MASCHILI

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della FIGC e i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo) in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2026. Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2025/2026. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

Ai fini delle previsioni di cui all'art. 90 delle NOIF, per "sessione estiva" si intende il periodo tra il 26 maggio 2025 e il 1° gennaio 2026, mentre per "sessione invernale" si intende il periodo tra il 2 gennaio 2026 e il giorno antecedente la data di apertura della sessione estiva della stagione sportiva 2026/2027.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, è consentito:

- a) alle società e ai calciatori stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società e calciatori, dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi;
- b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari con contratto in scadenza al 30 giugno 2025: stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale,

accordi preliminari dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società, allenatori, preparatori atletici ed operatori sanitari dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2025 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, NOIF

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

- *dal 1° giugno 2025 al 4 giugno 2025 per le opzioni;*
- *dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 per le relative controopzioni;*
- *dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025 per le opzioni;*
- *dal 19 giugno 2025 al 21 giugno 2025 per le relative controopzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025.*

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza e al Dipartimento o Comitato.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

Per gli esercizi dei diritti di opzione e controopzione esercitati dal 1° giugno 2025 al 8 giugno 2025 la data di decorrenza è stabilita nella data di deposito dei predetti esercizi, purché l'esercizio di detti diritti non interessi calciatori tesserati per società la cui competizione nazionale sia ancora in costanza di svolgimento. In tali casi l'esercizio di detti diritti decorrerà dal giorno successivo a quello di termine della competizione. Gli esercizi dei diritti di opzione e controopzione esercitati dal 16 giugno 2025 al 21 giugno 2025 avranno invece decorrenza dal 1° luglio 2025.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00).*

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2025/2026, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 NOIF)

Per le Società di Serie A:

- *dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie B e di Serie C:

- *dal 12 giugno 2025 al 14 giugno 2025 (ore 20.00).*

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 NOIF

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserati come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle NOIF, fino al 31 maggio 2026 (ore 20.00).

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatori "Professionisti" e "Apprendisti Prof." – art. 39/3 NOIF

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof." di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof" con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2025 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof" svincolati entro il 30 giugno 2025 o calciatori svincolati ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110, 114 comma 4 e 117 bis delle NOIF:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.*

b2) Calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof" con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 NOIF nel corso della stagione sportiva 2025/2026:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

Un eventuale nuovo contratto da "professionista" o "Apprendista Prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) in caso di autonoma sottoscrizione;*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.*

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 NOIF

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;*
- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” - artt. 100, 101 e 104 NOIF

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della FIGC da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della FIGC

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori “professionisti” o “Apprendisti Prof” - artt. 95, 102, 103 e 104 NOIF

La cessione di un contratto stipulato con calciatore “professionista” o “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle NOIF.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103 NOIF, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a dieci calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof” da società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla FIGC di calciatori mai tesserati all'estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al martedì 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere a) e b) possono acquisire lo status di “professionista” in qualsiasi momento della stagione sportiva.

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio 2025, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.*

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.*

e) La prima richiesta di tesseramento alla FIGC di calciatori “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.*

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e), se tesserati al di fuori dei periodi stabiliti alle precedenti lettere a) e b), possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle NOIF e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a sei calciatori “professionisti” da società affiliate a Federazione estera ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate a

Federazione estera.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” - art. 103 bis NOIF

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui tale risoluzione sia subordinata al conseguente trasferimento del calciatore presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l'approvazione della risoluzione sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento del calciatore a Federazione estera.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF)

L'esercizio del diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF) deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 18 agosto 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 19 gennaio 2026 (ore 20.00).*

A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui l'esercizio di tale diritto sia subordinato al conseguente trasferimento del calciatore presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l'approvazione del diritto di recesso sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento del calciatore a Federazione estera.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, NOIF)

Per le Società di Serie A:

- *dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).*

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- *dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).*

12. Tesseramento in deroga calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori “professionisti” e di massimo 2 calciatori “Apprendisti Prof.” il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti stabiliti dalla FIGC. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia dal 1° luglio 2025 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- *dal 2 settembre 2025 al 22 dicembre 2025;*
- *dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.*

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia, dalla fine del primo periodo di campagna trasferimenti alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- *dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.*

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 NOIF: diritto di stipula da parte della Società del primo contratto da “professionista”:

i. con calciatori “Giovani di Serie” classe 2005 in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e in addestramento tecnico che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato;

- *dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

ii. al termine del periodo di apprendistato di calciatori “Giovani di Serie”, che abbiano sottoscritto tale contratto prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis:

- *dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

b) art. 33/2 bis NOIF: diritto di stipula del primo contratto di “apprendistato professionalizzante” da parte della Società con calciatori “Giovani di Serie” tesserati nella stagione sportiva 2024/2025, sia con vincolo annuale sia biennale, che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato. Tale diritto non potrà essere più esercitato dopo il 30 giugno 2025:

- *dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

c) art. 107 NOIF: liste di svincolo per calciatori “Giovani di Serie”:

- *dal 1° luglio 2025 al 15 luglio 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

- dal 1° dicembre 2025 al 16 dicembre 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).
- d) art. 102/4 N.O.I.F: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2023/2024:
 - 1° luglio 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).
- e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2025, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026 (diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).
- f) L’esercizio del diritto dei calciatori “professionisti” o “apprendisti prof.” di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società (art. 117, comma 3 bis) deve essere richiesto mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. L’utilizzo di detti calciatori in competizioni ufficiali sarà consentito esclusivamente se la predetta richiesta sarà depositata nel seguente periodo:
 - dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i “professionisti”, “Apprendisti Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla FIGC nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L’esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l’ordine di deposito o di registrazione.

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 e dal 1° luglio 2025 al termine del primo periodo di campagna trasferimenti, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2025 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;
- n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche

e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);
- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2025 e fino al 30 aprile 2026; rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 30 novembre 2025.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2025;
- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2025;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con regolazione finanziaria del rateo a partire dal mese di dicembre 2025.

B) Operazioni poste in essere nel secondo periodo di campagna trasferimenti:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2025/2026.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);
- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2026 e fino al 30 aprile 2026;
- rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 28 febbraio 2026.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2026;
- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2026;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2026.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

- i. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la

rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti che hanno efficacia nella stagione sportiva 2024/2025 poste in essere entro il 10 giugno 2025 dalle società di Serie A partecipanti alla competizione FIFA Club World Cup 2025 devono essere effettuati da tali società, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti già registrate in Stanza di compensazione, entro il termine perentorio del 16 giugno 2025, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

ii. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti che richiedono la presentazione di tali garanzie entro il 30 giugno 2025 devono essere effettuati dalle società di Serie A e B qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti, entro il termine perentorio del 30 giugno 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

iii. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2025 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti, entro il termine perentorio dell'8 agosto 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

iv. gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2025 ed entro la fine del primo periodo di campagna trasferimenti, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere effettuati dalle società di Serie A, di Serie B e di Serie C entro il termine perentorio dell'8 settembre 2025, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro la fine del primo periodo di campagna trasferimenti, la prima rata del 20% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Resta fermo il termine perentorio del dell'8 settembre 2025 per il pagamento della prima rata pari al 20% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro;

v. gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 gennaio 2026 ed entro il 2 febbraio 2026, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui ai punti i), ii), iii) e iv) che precedono, devono essere effettuati entro il termine perentorio del 9 febbraio 2026 pena la mancata esecutività dei contratti

e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro il 2 febbraio 2026, la prima rata del 70% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 3 rate. Resta fermo il termine perentorio del 9 febbraio 2026 per il pagamento della prima rata pari al 70% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

In deroga a quanto previsto nel presente art. 15, punto i, per le sole società di Serie A partecipanti alla competizione FIFA *Club World Cup* 2025, verrà rilasciato dal 1° giugno 2025 al 8 giugno 2025 un visto di esecutività temporaneo (valido fino al termine ultimo della predetta competizione) per:

- i diritti di opzione e controopzione esercitati nei termini previsti al precedente art. 3;
- gli obblighi di trasformare le cessioni temporanee in definitive le cui condizioni sono maturate entro il 30 giugno 2025.

Gli adempimenti richiesti, nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per tali specifiche operazioni di campagna trasferimenti, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti, dovranno essere effettuati entro il termine perentorio dell'8 agosto 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche sportive, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare dell'intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo tre stagioni sportive, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni sportive.

F) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale o Comitati Regionali devono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in un'unica stagione sportiva.

G) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

H) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può

essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

I) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

J) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, deve essere registrato (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

K) Relativamente ai punti C), D) ed E) che precedono, sono sempre fatti salvi gli accordi di rateizzazione consentiti all'atto del deposito degli accordi economico-finanziari originari (inclusi gli accordi preliminari) e ciò anche nelle ipotesi in cui una o entrambe le società contraenti cambino Lega di appartenenza.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti da depositarsi in Lega (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla LNPA e dalla LNPB), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. J), il primo giorno del secondo periodo di campagna trasferimenti, qualora la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si verifichi prima dell'inizio del predetto periodo di campagna trasferimenti.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva inserito negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

b.1) Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private:

- con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch, o "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero
- con un rating minimo Baa3 se accertato dalla *Moody's* o BBB se accertato da Standards & Poor's o da Fitch e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

b.2) Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che:

- siano iscritte nell'Albo IVASS;
- siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;
- abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla

società emittente la fideiussione;

- in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

c) In alternativa alle garanzie di cui alle superiori lettere a), b) le società di Serie B e di Serie C possono costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia o presso società soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso le Leghe, l'originale del deposito a garanzia a favore delle medesime.

Nel caso in cui il deposito a garanzia sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione. L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'escrow agent.

L'accettazione delle garanzie è, in ogni caso, subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art. 1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, qualora la fideiussione sia bancaria, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, mentre qualora la garanzia sia assicurativa, dovrà consentirsi alla garante di richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla società nei confronti dei quali avrà diritto di regresso e/o surroga.

Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi di annualità successive a quelle in compensazione a copertura dei saldi passivi di annualità precedenti.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dal Garante.

18. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;

b) le società che, pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o “Giovani di Serie” dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi delle vigenti previsioni legislative;

c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabili ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026;

d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l’organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell’inadempienza verificatasi.